

<p style="text-align: center;"><b>MODELLO DA UTILIZZARE PER COLORO CHE HANNO DELLE QUOTE IN SCI (ALL'IS O ALL'IR)</b></p>
---

Sig. \_\_\_\_\_

Ventimiglia, \_\_\_\_\_ 2018

**Reddito :**

**Oggetto: Dichiarazione Modello Unico 2018/730 - Anno 2017**

Sulla base delle nostre informazioni in merito agli investimenti in Francia, Vi proponiamo la seguente classificazione (da verificare e controllare con il Vostro commercialista):

Vedasi il nostro interpello e la risposta dell'Agenzia delle Entrate : <http://www.michelinimauro.fr/conseil-en-matiere-de-gestion-du-patrimoine/interpello-sci-e-risposta-agenzia-delle-entrate-31-756-0.html>

Vedasi altresì la circolare n°9/E del 05 Marzo 2015 : <http://www.michelinimauro.fr/conseil-en-matiere-de-gestion-du-patrimoine/circolare-agenzia-entrate-9e-del-5-marzo-2015-credito-di-imposta-estera-31-605-0.html>

**Quadro CR (\*):**

Testo unico del 22/12/1986 n. 917

Articolo 165 - Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. (N.D.R.: ex art. 15)

Comma 4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente, si applica quanto previsto dal comma 7.

Comma 7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Se è già decorso il termine per l'accertamento, la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

Comma 5. La detrazione di cui al comma 1 può essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente è condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo (1).

(\*) riteniamo che la CSG/CRDS (prélèvements sociaux) facenti parte dei cosiddetti prelievi sociali possano essere considerati deducibili ai fini IRPEF; ma al momento, a partire dall'anno d'imposta 2015, pur avendo per la maggior parte dei nostri clienti presentato un'istanza di rimborso e subito un rigetto dell'istanza di rimborso presentata, ed essendo in attesa di una risposta da parte del Tribunale di Montreuil, non è chiaro quale sarà l'esito futuro di questa vicenda. Per prudenza consigliamo di non detrarre, assolutamente, tali prelievi sociali fino a che le cose non siano state chiarite.

In proposito sappiate che la Corte di Giustizia UE ha condannato la Francia per questi prelievi sociali per il periodo 2012-2013-2014, ma a partire dall'anno d'imposta 2016, con effetto retroattivo all'anno d'imposta 2015, per le ragioni di cui sopra, il governo francese ha modificato la destinazione di questi prelievi sociali, proprio per evitare una nuova condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella speranza di uscirne indenne questa volta e di evitare così il rimborso di tali prelievi sociali.

Pertanto se questi prelievi sociali saranno considerati un'imposta, e quindi non rimborsabili dal lato francese, potrebbero essere detraibili dal lato italiano. Anche se la giurisprudenza della CJUE li ha sempre considerati prelievi sociali e non imposte.

Per questo motivo e per stabilire con chiarezza se trattasi di prelievi sociali o imposte, abbiamo anche presentato un interpello pilota presso l'Agenzia delle Entrate italiane.

Si veda riferimento il sul sito: [http://www.michelinimauro.it/esperto-contabile/tassazione-francia-italia-30-0-0.html?\\_ga=2.2917232.1762699444.1527069073-1458522576.1475478807](http://www.michelinimauro.it/esperto-contabile/tassazione-francia-italia-30-0-0.html?_ga=2.2917232.1762699444.1527069073-1458522576.1475478807)

Purtroppo l'interpello ha confermato che tali prelievi sociali non sono deducibili. Rimaniamo in attesa degli sviluppi futuri.

(1) Pur potendo oramai detrarre l'imposta presunta calcolata sul periodo di imposta di competenza, noi esprimiamo delle riserve a questo proposito in quanto non è possibile determinare esattamente il carico fiscale perché questo è un compito dell'amministrazione fiscale, e non è possibile nemmeno fare una simulazione. Vi invitiamo pertanto alla massima prudenza in merito e a farvi assistere nel calcolo dal vostro professionista di fiducia.

**Esempio quadro RW (anno d'imposta 2017): a titolo esemplificativo (inserire anche beni a vostra disposizione)**

**(quota capitale \_\_\_\_\_)**

1 Codice titolo possesso:	2 Vedere istruzioni	3 Codice indiv.bene:	4 Codice Stato estero :	5 Quota di possesso:	6 Criterio determin.valore:	20 Codice identificativo società:
1		2	29	... %	2	RCS ..... SCI .....

**N.B.: ricordarsi di compilare anche le altre colonne ed in particolare l'IVIE et l'IVAFE (se dovuta)**

**Redditi mobiliari:**

Con riferimento ai redditi mobiliari indicati sul modello rilasciato dalla banca, Vi consigliamo di verificare sullo stesso modello (IFU, 2561) la parte che rientra nella Direttiva Risparmio e che pertanto risulta imponibile in Italia.

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Studio Mauro Michelini